Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 aprile 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 254.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dei S.S. Maurizio e Compagni Martiri, nel comune di Campodenno (Trento).

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 luglio 1959, integrato con dichiarazione del 23 luglio stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dei S.S. Maurizio e Compagni Martiri, nel comune di Campodenno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1960, n. 255.

Riconoscimento della personalità giuridica all'Aero Club di Padova.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Aero Club di Padova, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 256.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire, in frazione Bacu Abis del comune di Carbonia (Cagliari)

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 1° agosto 1954, integrato con due dichiarazioni del 30 aprile e 21 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire, in frazione Bacu Abis del comune di Carbonia (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 257.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. del Rosario e San Lorenzo M., in frazione Piamaggio del comune di Monghidoro (Bologna).

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 29 giugno 1956, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 28 luglio, 3 e 4 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia della B.V. del Rosario e San Lorenzo M., in frazione Piamaggio del comune di Monghidoro (Bologna), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 258.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, in Sant'Agata d'Esaro (Cosenza).

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, in Sant'Agata d'Esaro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 259.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Divino Operaio, nel comune di Carbonia (Cagliari).

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 28 ottobre 1953, integrato con altro decreto del 2 maggio 1959, e con due dichiarazioni del 30 aprile e 21 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Divino Operaio, nel comune di Carbonia (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1960
Atti del Govereno, registro n. 125, *foglio n.* 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Terni, approvato con regio decreto 9 novembre 1939, n. 2906;

Visto il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta Provincia, approvato con decreto presidenziale 7 giugno 1956, n. 2447;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato con decreto ministeriale 5 maggio 1958, n. 223;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dai quali risulta che avverso l'iscrizione nel detto elenco della sorgente Abbadia sono state presentate le seguenti opposizioni:

1) in data 7 novembre 1958, da parte della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie dell'Umbria per far presente che l'acqua della sorgente di cui sopra, di modesta portata, serve, da tempo immemorabile, per gli usi dell'Abbazia dei Santi Severo e Martino;

2) in data 11 novembre 1958, da parte del dottor Giuseppe Fiumi per gli stessi motivi di cui sopra e per far presente inoltre:

a) che la sorgente scaturisce nei propri terreni;

b) che la predetta Abbazia e tutti i terreni circostanti, compresa la zona della sorgente, sono soggetti ai vincoli disposti dalla legge n. 1089 del 1° giugno 1939 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

c) che nei pressi della strada comunale è stato costruito un fontanile che è servito dal ricasco della sorgente, per le necessità famigliari di alcuni coloni;

d) che una piccola scuola rurale annessa alla Abbazia, è dotata di tale acqua;

Ritenuto che da accertamenti all'uopo eseguiti è risultato che l'acqua della sorgente Abbadia, data la modestia della sua portata, la ristrettezza del bacino imbrifero e la presenza nella zona di altre acque, non ha attitudine ad uso di pubblico generale interesse;

Che pertanto la stessa sorgente Abbadia va esclusa dal succitato secondo elenco suppletivo;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nelle adunanze del 26 giugno 1959 e del 16 ottobre 1959 con i voti, rispettivamente, n. 984 e n. 1898;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Terni, giusta l'unito esemplare — dal quale è stato depennata la cennata sorgente Abbadia — vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1960

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1960
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 153

Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Terni

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pozzi Polymer (Cospea)	Acqua sotterranea	Terni	Dallo sbocco alle origini
2	Pozzi comune di Terni (Maratta Bassa)	Id.	Id.	Id.
3	Sorgente del Lavatoio	Fosso di Massa	Montecastrilli	Id.
4	Sorgente Lapone	Fosso della Vena	Orvieto	Id.
5	Sorgente Fontanelle	Torrente Serra	Terni	Id.
6	Sorgente Massarelli	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente Montani	Fiume Nera	Arrone	Id.
8	Fosso San Paolo	Fiume Paglia	Orvieto	Id.

Roma, addì 4 febbraio 1960

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(1929)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina, per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67 ed in particolare gli articoli 3 e 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione della difesa-Marina è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1959-60 un contingente di salariati temporanei di 21.200 unità;

Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, n. 9300 salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Marina si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo, e che 90 salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, si prevede saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo, in applicazione dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1959-60 dei salariati temporanei dell'Amminitsrazione della difesa-Marina, compresi gli apprendisti, è determinato in 21.200 (ventunomiladuecento) unità di cui il 38% può essere classificato nella 1ª categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 299

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.

Istituzione di una Agenzia consolare in Stockton (U.S.A.) alle dipendenze del Consolato generale di prima categoria in San Francisco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2304 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Stockton (U.S.A.) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in San Francisco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1959
Registro n. 131, foglio n. 23

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della frazione Gresmatten, sita nell'ambito del comune di Gressoney St. Jean.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 settembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della frazione Gresmatten, sita nell'ambito del comune di Gressoney St. Jean;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Gressoney St. Jean;

Vista l'opposizione prodotta da un gruppo di abitanti della frazione di Gresmatten in Gressoney St. Jean contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma comporta soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dell'intera catena del monte Rosa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gressoney St. Jean confinante, ad ovest: con le particelle numeri 194, 115, 100, 50 e 51, foglio XXII del comune di

Gressoney St. Jean, la strada comunale della Ranzola, la strada comunale di Gresmatten, la strada da Biel Inferiore a Gresmatten e la strada da Biel Superiore a Gresmatten; a nord: con le particelle numeri 115, 51, 100, 158 e 76, foglio XXII, il torrente Staller ed il torrente Lys; ad est: con il torrente Staller, il torrente Lys e la strada da Biel Superiore a Gresmatten; a sud: con la strada comunale di Gresmatten, la strada comunale della Ranzola, il torrente Staller, la strada da Biel Inferiore a Gresmatten e le particelle numeri 259, 260, 237, 418, 390, 194, 100 e 50, foglio XXII, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dell'intera catena del monte Rosa, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza alle antichità, monumenti e belle arti di Aosta curerà che il comune di Gressoney St. Jean provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 4 settembre 1958, presso la sede dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, nella sala delle adunanze consiliari, debitamente convocata si è riunita la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta, composta dai seguenti membri:

(*Omissis*).

GRESSONEY ST. JEAN: *Vincolo panoramico della zona della frazione Gresmatten.*

La Commissione regionale della Valle d'Aosta per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che la zona di Gresmatten costituisce un complesso di particolare bellezza panoramica, meta di continue passeggiate, che deve essere necessariamente tutelata;

Ritenuto che tale zona costituisce un naturale belvedere dal quale si gode un eccezionale panorama che abbraccia l'intera catena del monte Rosa;

Constatato che la vista della catena del monte Rosa richiama, per la sua bellezza e imponenza, un notevole movimento turistico da tutto il mondo;

Rilevata la necessità di tutelare tale belvedere naturale con il vincolo paesistico a carattere cautelativo, al fine di efficacemente controllare e disciplinare le nuove costruzioni, impedendo il sorgere di quelle che verrebbero a recare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Ritenuto opportuno di richiedere al Ministero della pubblica istruzione il vincolo della suddetta zona come risulta nell'allegata planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle cose da tutelarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali la zona compresa nei seguenti confini:

ad ovest con le particelle numeri 194, 115, 100, 50 e 51 del foglio XXII del comune di Gressoney St. Jean, la strada comunale della Ranzola, la strada comunale di Gresmatten, la strada da Biel Inferiore a Gresmatten e la strada da Biel Superiore a Gresmatten;

a nord con le particelle numeri 115, 100, 51, 158 e 76 del foglio XXII del comune di Gressoney St. Jean, il torrente Staller ed il torrente Lys;

ad est con il torrente Staller, il torrente Lys e la strada da Biel Superiore a Gresmatten;

a sud con la strada comunale di Gresmatten, la strada comunale della Ranzola, il torrente Staller, la strada da Biel Inferiore a Gresmatten e le particelle numeri 259, 260, 237, 418, 390, 194, 100 e 50 del foglio XXII del comune di Gressoney St. Jean.

Aosta, addì 24 ottobre 1958

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del piazzale Belvedere in località Montedonzelli, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 gennaio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del piazzale Belvedere in località Montedonzelli, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Napoli;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona del piazzale Belvedere in località Montedonzelli, sita nel territorio del comune di Napoli, confinante a nord con il viale Colli Aminei, ad ovest con la via Antonio Cardarelli; a sud-ovest con parco Sodo; a sud con il confine del foglio VI di mappa della sezione Avvocata; ad est con una linea retta che congiunge il vallone delle Fontanelle (dal punto di confine delle particelle 107 e 108 del foglio n. 1 di mappa sezione Stella) con l'incrocio della strada dello Scudillo con il viale Colli Aminei, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da punti di vista accessibili al pubblico, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale della XXXII seduta (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantotto, addì ventiquattro gennaio alle ore 9,30, presso la Soprintendenza ai monumenti della Campania nel Palazzo Reale di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

La Commissione si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

NAPOLI - *Località Montedonzelli. Piazzale Belvedere antistante l'Ospedale Antonio Cardarelli (Sezione Stella, foglio n. 1). Imposizione vincolo d'insieme.*

(*Omissis*).

Esaurito l'argomento, si passa a discutere l'imposizione del vincolo di insieme sui suoli sottostanti al piazzale Belvedere in località Montedonzelli in Napoli. Riferendosi a quanto convenuto nelle precedenti riunioni, il soprintendente sottopone alla Commissione la planimetria preparata dalla Soprintendenza nella quale è indicata la zona che si propone per il vincolo.

L'ing. Materazzo propone di ridurre l'estensione del vincolo e, precisamente, di escludere i suoli sul fronte del viale Colli Aminei: gli altri membri, invece, ritengono che tutti i suoli compresi nella planimetria presentata dalla Soprintendenza e, precisamente la zona delimitata dal seguente perimetro:

« La zona confinante a nord con il viale Colli Aminei, ad ovest con la via Antonio Cardarelli, a sud-ovest con parco Sodo (già sottoposto al vincolo con decreto del 24 ottobre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 novembre 1957), a sud con il confine del foglio VI di mappa della sezione Avvocata, ad est con una linea retta che congiunge il vallone delle Fontanelle (dal punto di confine delle particelle 107 e 108 del foglio n. 1 di mappa. Sezione Stella), con l'incrocio della strada dello Scudillo con il viale Colli Minei, in conformità dell'unita planimetria, siano da proporre per il vincolo.

La Commissione, all'unanimità, delibera l'apposizione del vincolo sugli immobili in questione, ai sensi del comma quarto dell'art. 1 della legge, perchè essi sono da considerarsi bellezze panoramiche godibili dal pubblico belvedere, antistante l'Ospedale Antonio Cardarelli, anche esso vincolato.

Alle ore 12 si scioglie la riunione redigendo il presente verbale.

Il presidente: comm. dott. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell'ambito del comune di Pescia (Pistoia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare sita nell'ambito del comune di Pescia (Pistoia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pescia;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con le sue colline dai dolci pendii, con la vegetazione degli olivi tra la argentea distesa dei quali spiccano antichi borghi fortificati e resti di torri e di mura di difesa, con i suoi boschi di castagno e con le sue rade case, dei quadri naturali di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Pescia (Pistoia) è così delimitata: da est, a sinistra del torrente Pescia la zona è compresa dal seguente limite: dalla località San Giovanni partendo dalla via A. Nieri lungo la carrareccia privata della villa Melosi, fino alla villa stessa, da qui al confine comunale di Uzzano, sulla mulattiera di Uzzano (25 metri prima del rio del Giocatoio).

Si segue la mulattiera di Uzzano fino all'altezza della villa Fettarappa, si segue poi il confine comunale fino al rio di Foricaia ed oltre per arrivare alla mulattiera che delimita la proprietà dell'Istituto agrario seguendo questa fino alla provinciale lucchese, poi questa fino alla porta Fiorentina, da questa lungo la mulattiera di Uzzano per m. 100, poi lungo il fosso di Uzzano per m. 50, per deviare poi a nord dietro la località Casette, per la via poderale fino alla mulattiera di San Luca (adiacente al rio del Giocatoio), si scende lungo la medesima mulattiera fino al ponticello sul rio suddetto per ricongiungersi sulla via di Boboli percorrendo questa fino alla via A. Nieri, poi lungo questa fino a ricongiungersi alla località San Giovanni.

Lato ovest: dietro lo stabilimento del Magro lungo la mulattiera per Santa Margherita, per poi lasciarla e proseguire ad una distanza di m. 160 dalla provinciale Mammianese fino alla località Caminone rio di Rifondi. Si percorre il rio per tutta la lunghezza della biforcazione sud, da qui sulla mulattiera per Santa Margherita fino alla chiesa omonima, poi verso ovest fino al rio della Bareglia, alla congiunzione con un affluente del detto rio, si segue verso nord il rio della Bareglia per m. 100, ancora verso ovest 130 metri lungo il fosso del Mazzarone, da qui lungo la mulattiera per Romita fino all'altezza di M.a Pescia, da qui lungo la vicinale di M.a Pescia ad incontrare la vicinale Traversa

dove essa incontra il fosso del M.a Pescia, da qui lungo la vicinale Traversa fino ad incontrare la strada di Collecchio (mulattiera), da qui si segue la strada Cappella-Collecchio-via della Marsalla, con una linea parallela verso ovest di m. 90 dalla via Cappella e si arriva alla provinciale Lucchese in località Stazione; si segue la provinciale fino alle Casaccie, si prosegue per la via Galeotti, fino alla mulattiera di Colleviti, poi una linea parallela alla via Galeotti a m. 90 da questa, fino ad arrivare al Mercato dei fiori (via Fratelli Rosselli) si percorre verso ovest la via Rosselli, la via Martini, al via di Celle, la via Lorenzini, e da qui all'incrocio della via Sismondi fino al rio di San Michele, si percorre questo per cinquanta metri, poi verso nord all'imbocco della via del Mago, il confine segue poi la zona fabbricata fino a via San Giuseppe, poi questa fino alle mura castellane, poi il viottolo della casa colonica Pinetti a monte di questa fino a tagliare il fosso di Collecchio fino a congiungersi con la mulattiera di San Vito, poi verso est fino alla zona abitata attraversando la località San Domenico poi verso nord fino alla mulattiera di San Domenico per attraversare il rio Santo Stefano sul ponticello, da qui alla via S. Giovanni Emiliani attraverso il rio Bareglia al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con le sue colline dai dolci pendii, con la vegetazione degli olivi, tra l'argentea discesa dei quali spiccano antichi borghi fortificati e resti di torri e di mura di difesa, con i suoi boschi di castagno e con le sue rade case, dei quadri naturali di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Pescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Verbale di riunione n. 14

L'anno millenovecentocinquantasette, addì quindici del mese di novembre, alle ore 10, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, previ regolari inviti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, così come nominata con decreto dal Ministero della pubblica istruzione, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) *Proposta di vincolo di una zona posta nel comune di* PESCIA.

(*Omissis*).

Il presidente apre, quindi, la discussione sul punto 3) dell'ordine del giorno: « proposta di vincolo di una zona posta nel comune di Pescia » (art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e spiega che la Soprintendenza ai monumenti ha proposto il vincolo delle pendici della conca pesciatina in accordo con quell'Amministrazione comunale, ma concretandone i confini così come indicati nella carta planimetrica relativa (allegato n. 3). I commissari, che conoscono tutti la zona di cui si tratta, approvano ad unanimità il proposto vincolo, perchè le colline pesciatine sono da considerarsi un quadro di naturale bellezza, ove l'opera dell'uomo si fonde con quella della natura, da cui viene esclusa solo la zona di fondo valle del Pescia che rimane di competenza del piano regolatore del Comune pesciatino, piano regolatore che possibilmente farà sue anche le norme che regoleranno le eventuali future costruzioni sulle pendici collinari, la cui ubicazione, densità e volume saranno stabiliti dalla Soprintendenza sull'esame delle proposte che i singoli interessati le sottoporranno.

Esaurito così l'esame degli argomenti dell'ordine del giorno, il sig. Bargellini chiede a tutti i presenti che vogliano interessarsi per il futuro e per la valorizzazione di Serravalle Pistoiese luogo di grande bellezza e meritevole di essere meglio conosciuto.

Il cav Nobili promette il suo interessamento, ed anche il prof. Melani caldeggia quanto ha espresso il sig. Bargellini.

Esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno, alle ore 12 il presidente dichiara tolta la seduta.

Il presidente: prof. dott. M. ROMAGNOLI

Il segretario: dott. G. GENOVIVA

(1883)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1960.

Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale dipendente dall'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955;

Vista la richiesta dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari;

Decreta:

L'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) è aggregato al settore del credito della Cassa unica assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente.

Roma, addì 9 febbraio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Adeguamento della misura dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e contro la tubercolosi, per le persone addette ai servizi domestici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6, comma quinto, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, costituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

Visto l'art. 11, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54;

Visti gli articoli 24 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, concernente l'approvazione della tabella dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari;

Ritenuta la necessità di adeguare alle retribuzioni medie settimanali, previste dalla tabella allegata al citato decreto ministeriale 3 giugno 1958, i contributi dovuti per le persone addette ai servizi familiari, in dipendenza delle disposizioni di cui al decreto 2 febbraio 1960, n. 54;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, comprendente il calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè dei contributi dovuti per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore a partire dal periodo settimanale successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari

CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI

RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE	Comuni con oltre 100.000 abitanti				Comuni con non oltre 100.000 abitanti			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
	L. 4200	L. 3600	L. 3000	L. 2100	L. 3600	L. 3000	L. 2100	L. 1500
Specie di assicurazione:								
1) *Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:*								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 15,75 %):								
datore di lavoro: aliquota 10,50 %	441 —	378 —	315 —	220,50	378 —	315 —	220,50	157,50
lavoratore: aliquota 5,25 %	220,50	189 —	157,50	110,25	189 —	157,50	110,25	78,75
2) *Assicurazione contro la tubercolosi:*								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2 %)	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) *E.N.A.O.L.I.*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15 %)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) *Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
Totale . . . L.	772,30	662,40	550,50	386,90	662,40	553 —	386,90	279,50
Valore (arrotondato) della marca »	770 —	660 —	550 —	385 —	660 —	550 —	385 —	280 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro »	550 —	470 —	390 —	275 —	470 —	395 —	275 —	200 —
a carico del lavoratore »	220 —	190 —	160 —	110 —	190 —	155 —	110 —	80 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(1954)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1960.

Prima variazione al bilancio di previsione del « Fondo addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1959-60.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1959, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1959-60;

Visto il decreto interministeriale in data 6 agosto 1959, con il quale è stato disposto a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » un contributo di lire ventimiliardi (L. 20.000.000.000) per l'esercizio 1959-60, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1960, con il quale sono stati approvati i rendiconti generali delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » dell'esercizio 1958-59;

Ritenuto necessario apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1959-60, per iscrivere il contributo di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1959 e per adeguare gli avanzi di gestione previsti a quelli accertati col predetto rendiconto generale dell'esercizio 1958-59;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1959-60, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Avanzo finanziario della gestione dell'esercizio precedente	+	L.	1.540.000.000

ENTRATE

Cap. n. 6. — Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	+	L.	20.000.000.000
Cap. n. 11. — Entrata derivante dalla vendita di titoli di debito pubblico di proprietà del « Fondo »	+	»	37.000.000
Totale entrate		L.	20.037.000.000
Totale generale		L.	21.577.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	+	L.	3.080.000.000
Da riportare	+	L.	3.080.000.000
Riporto	+	L.	3.080.000.000
Cap. n. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	+	»	9.460.000.000
Cap. n. 3. — Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 5 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)	+	»	9.000.000.000
Cap. n. 4. — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	+	»	30.000.000
Cap. n. 6. — Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	+	»	7.000.000
Totale	+	L.	21.577.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1959-60, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Avanzo finanziario della gestione dell'esercizio precedente	+	L.	24.000.000

ENTRATE

Cap. n. 7. — Ricuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti	+	L.	376.000.000
Totale	+	L.	400.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. n. 1. — Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	+	L.	1.200.000.000
Cap. n. 2. — Sovvenzionamento ai centri di addestramento e di orientamento professionale	+	»	170.000.000
Cap. n. 3. — Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	+	»	380.000.000
Totale aumenti	+	L.	1.750.000.000

In diminuzione:

Cap. n. 4. — Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assicurazione sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza post-sanatoriale	—	L.	1.350.000.000
Totale delle spese		L.	400.000.000

Roma, addì 27 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo numero 5568 in data 7 marzo 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè trasferito ad altra sede, del sig. Cascianelli Bruno, rappresentante della C.I.S.L. in seno alla Commissione provinciale, con il sig. Faraoni Giuseppe;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Faraoni Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Cascianelli Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(19[illegible]

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Nomina del presidente del Collegio sindacale e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1960, n. 151, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, e ne ha approvato lo statuto;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori dott. Enzo Badioli e avv. Coriolano Bellagamba sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo — presidente del Collegio sindacale — e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

Essi dureranno in carica due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1970)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con decreto ministeriale del 15 luglio 1949, modificato con decreti ministeriali dell'8 agosto 1956 e 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1960, con cui sono stati nominati i signori comm. Giovanni Di Bari e Giuseppe Zainetti, rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Rilevato che nei confronti del presidente sig. commendatore Giovanni Di Bari ricorrono le condizioni di incompatibilità a ricoprire la carica, di cui allo art. 16 dello statuto aziendale;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio 1959 e per la durata prevista dallo statuto, il sig. dott. Raffaele Elia è nominato presidente della Cassa di risparmio di Fano con sede in Fano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il dott. Leonida Bonanni e l'avv. Giustino De Santis vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti;

Considerato che il dott. Leonida Bonanni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giustino De Santis, attualmente vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti è nominato presidente della Cassa stessa, in sostituzione del dimissionario dott. Leonida Bonanni.

Il dott. Lorenzo Laurenzi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, in sostituzione dell'avv. Giustino De Santis.

Essi dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1968)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona e il viale delle Cascine, sita nell'ambito del comune di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 luglio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona e il viale delle Cascine sita nell'ambito del comune di Pisa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pisa;

Viste le opposizioni prodotte dai signori Mazzacurati Adeodato e fratelli; dal signor Paolicchi Renzo, dall'Unione industriale pisana e dalla Società Saint-Gobain, Chauny e Cirey - Fabbrica pisana di specchi e lastre colate di vetro, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista, accessibili al pubblico, sulla magnifica pineta di San Rossore;

Decreta:

La zona e il viale delle Cascine, sita nel territorio del comune di Pisa, così delimitata: dal soprapassaggio dell'Aurelia sulla ferrovia e precisamente al chilometro 338 della statale stessa, il limite percorre la ferrovia fino al fiume Arno e seguendo quest'ultimo, fino alla località La Punta detta la fossa Cuccia, fino al fiume Morto, segue questo fino al soprapassaggio dell'Aurelia, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista, accessibili al pubblico, sulla magnifica pineta di San Rossore, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Pisa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Verbale dell'adunanza del 16 luglio 1958

Il giorno 16 luglio 1958, alle ore 16,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

E' posto in discussione il seguente ordine del giorno:

2. Proposta di vincolo del Viale delle Cascine (Pisa);

(*Omissis*)

VIALE E ZONA DELLE CASCINE (Comune di Pisa)

Considerato che la zona di San Rossore è già stata sottoposta a vincolo paesistico con decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 10 aprile 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio stesso anno;

Constatato che dal predetto vincolo è stato escluso il viale delle Cascine a partire dal passaggio a livello in prossimità della stazione di Pisa-Porta Nuova, fino al ponte delle Trombe, mentre il suddetto viale bellissimo per la sua alberatura e notevole dal punto di vista panoramico perchè offre a chi lo percorre, venendo da Pisa, una successione di punti di vista sulla magnifica pineta di San Rossore deve essere sottoposta ad una efficiente tutela, in quanto costituisce la via d'accesso alla Tenuta di San Rossore;

Considerato inoltre che anche la zona adiacente al viale predetto deve, per la sua vicinanza al medesimo e alla Tenuta di San Rossore essere sottoposta ad una accurata sorveglianza, affinchè il suo sviluppo edilizio si realizzi senza recar danno alle bellezze naturali di quelle località;

La Commissione all'unanimità;

Delibera

di vincolare, ai sensi del n. 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il viale della zona delle Cascine costituente un complesso di cose immobili avente un valore estetico e tradizionale, secondo i seguenti confini, così come sono indicati in rosso nell'allegata carta topografica che è parte integrante del presente verbale:

Dal soprapassaggio dell'Aurelia sulla ferrovia, e precisamente al chilometro 338 della statale suddetta, il confine percorre la ferrovia fino al fiume Arno, e seguendo quest'ultimo, fino alla località detta La Punta, si ricollega con il limite già stabilito per la zona di San Rossore dal sopracitato decreto ministeriale 10 aprile 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio stesso anno.

(*Omissis*).

(1926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1960, registro n. 7 Interno, foglio n. 224, il comune di Portici (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1963)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « VIII Mostra nazionale di arti figurative - Premio Spoleto », in Spoleto.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia con nota del 18 marzo 1960, n. 7253, ha comunicato che la « VIII Mostra nazionale di arti figurative - Premio Spoleto ». avrà luogo in Spoleto dal 19 giugno al 31 luglio 1960, anzichè dal 21 agosto al 30 settembre 1960, come precedentemente programmato.

(1905)

Spostamento del periodo di svolgimento dell'« VIII Mostra internazionale aeronautica », in Venezia

L'Aero Club d'Italia, con sede in Roma, ha comunicato, con nota del 14 marzo 1960, n. 3951, che l'« VIII Mostra internazionale aeronautica » avrà luogo in Venezia dal 7 al 10 luglio 1960, anzichè dal 21 a 24 luglio 1960, come precedentemente programmato.

(1906)

Spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra della meccanica nell'agricoltura », in Reggio Emilia

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia, con nota del 15 marzo 1960, n. 3841, ha comunicato che la « Mostra della meccanica nell'agricoltura » avrà luogo in Reggio Emilia dal 29 aprile all'8 maggio 1960, anzichè dal 30 aprile al 10 maggio 1960, come precedentemente programmato.

(1907)

Spostamento del periodo di svolgimento della « Biennale della ceramica d'arte - V Premio Gubbio Mastrogiorgio », in Gubbio.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia, con nota del 18 marzo 1960, n. 7254, ha comunicato che la « Biennale della ceramica d'arte - V Premio Gubbio Mastrogiorgio » avrà luogo in Gubbio dal 13 agosto all'11 settembre 1960, anzichè dal 7 agosto al 7 settembre 1960, come precedentemente programmato.

(1908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 4 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	602,62	620,70	620,605	620,62	620,60	620,63	620,65	620,63	620,62
$ Can.	648,20	649 —	649 —	649 —	647 —	647,37	649,125	650 —	649,25	649,25
Fr. Sv.	143,02	143 —	143,035	143,05	143,03	143 —	143,035	143,05	143,03	143,05
Kr. D.	90,07	90,10	90,12	90,10	90,12	90,08	90,10	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	87,07	87,12	87,10	87,10	87,10	87,09	87,11	87,10	87,11	87,10
Kr. Sv.	119,98	120 —	119,98	119,9875	120 —	119,99	119,985	120 —	120,01	120 —
Fol.	164,52	164,54	164,56	164,55	164,50	164,53	164,56	164,55	164,56	164,55
Fr. B.	12,44	12,455	12,4575	12,459	12,4575	12,45	12,4575	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,50	126,52	126,545	126,535	126,57	126,51	126,525	126,50	126,55	126,55
Lst.	1742,20	1742,90	1743,125	1742,90	1742,75	1742,56	1742,90	1743 —	1743,03	1742,75
Dm. occ.	148,82	148,83	148,84	148,83	148,84	148,82	148,835	148,85	148,84	148,82
Scell. Austr.	23,86	23,865	23,86	23,865	23,85	23,86	23,865	23,87	23,86	23,87

Media dei titoli del 4 aprile 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,075
Id. 3,50 % 1902	72,40
Id. 5 % 1935	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % 1936	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1961)	100,925
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	100,90
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	100,85
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	100,875
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	100,875
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	100,875
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	100,90
B T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	100,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,617
1 Dollaro canadese	649,062
1 Franco svizzero	143,042
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	119,986
1 Fiorino olandese	164,555
1 Franco belga	12,458
1 Franco nuovo (N.F.)	126,53
1 Lira sterlina	1742,90
1 Marco germanico	148,832
1 Scellino austriaco	23,865

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1960, n. 15807/1660, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marcone Vincenzo, nato in Atessa il 17 ottobre 1873, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 140, riportata in catasto alla particella n. 42/*a h* del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con il n. 174.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15864/1674, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione e Giannantonio Maria, nata il 7 giugno 1912 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 515, riportate in catasto alla particella n. 157/*a v* del foglio di mappa n. 15 e alla particella n. 39 parte, del foglio di mappa n. 30 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 279 e 278.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 2250/656, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Piero Maria, nata in Castelfrentano l'11 dicembre 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1580, riportate in catasto alle particelle numeri 186-*b*, 198 parte e 197 parte, del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 39 e 38.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 15873/1685, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fiorentini Costanza, nata in Casoli il 10 ottobre 1892, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle Montesecco » tronco in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 271, riportate in catasto alle particelle numeri 191 parte e 34 parte, del foglio di mappa n. 14 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 54, 55, 56 e 57.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1959 n. 8437/1672, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Carafa Francesco, nato in Atessa il 29 maggio 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 3700, riportate in catasto alle particelle numeri 173-*b*, 170 parte e 169 parte, del foglio di mappa n. 14 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 116 e 115.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1959, n. 2300/692, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bravo Angelo, nato in Atessa il 15 marzo 1889, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1080, riportate in catasto alle particelle numeri 163-*a g* e 163-*c* del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa, ed alla particella n. 216 parte, del foglio di mappa n. 32, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 446, 445 e 456.

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1959, n. 15802/1655, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Antichi Rosa, nata in Atessa il 5 settembre 1930 ed Antichi Antonio, nato in Atessa il 15 giugno 1932, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1790, riportate in catasto alle particelle numeri 185-*c*, 185 1/4, 187-*c*, 185-*e*, 185 1/6 e 187-*e* del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 23 e 25.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1959, n. 2298/691, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fantasia Vincenzo, nato in Atessa il 24 marzo 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 675, riportate in catasto alla particella n. 180-*a t* del foglio di mappa n. 17, ed alla particella n. 23 parte, del foglio di mappa n. 32 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 415 e 414.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1959, n. 2307/699, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Vincenzo, nato in Atessa il 12 febbraio 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 845, riportate in catasto alla particella n. 180-*a u* del foglio di mappa n. 17, ed alla particella n. 24 parte, del foglio di mappa n. 32 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 417 e 416.

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1959, n. 8432/1667, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Travaglini Domenico, nato in Casoli il 16 marzo 1899, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 110, riportata in catasto alla particella n. 82 parte, del foglio di mappa n. 28 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 125.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, n. 8434/1669, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Picciotti Nicola, nato in Atessa il 25 novembre 1917, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 3170, riportate in catasto alle particelle numeri 96-*c*, 11 parte, 32 e 96-*q* del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 647, 646, 676 e 677.

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, n. 8438/1673, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fantasia Irene, nata in Atessa il 25 gennaio 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 1420, riportata in catasto alla particella n. 21-*c* del foglio di mappa n. 43 e alla particella n. 96-*a i* del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 668.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1959, n. 2309/701, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Suriani Vincenzo, nato in Atessa il 2 gennaio 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 740, riportate in catasto alle particelle numeri 163-*s*, 211 parte e 212 parte, del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 483 e 482.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1959, n. 2311/703, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Giuseppe, nato in Atessa il 24 febbraio 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2730, riportate in catasto, alla particella n. 165-*a i* del foglio di mappa n. 16, ed alla particella n. 34 parte, del foglio di mappa n. 31 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 344 e 343.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1959, n. 2299/705, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Toro Luzio, nato a Sant'Eusanio del Sangro il 24 marzo 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 815, riportate in catasto alle particelle numeri 180-*z*, 180-*a a* e 180-*a v* del foglio di mappa n. 17 ed alla particella n. 25 del foglio di mappa n. 32 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 390, 391, 419 e 418.

(1964)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;
Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi sono vacanti quindici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi di cui al quadro 8 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:
1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;
2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.
In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:
I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:
per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova,
per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;
che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;
per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;
per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;
per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;
per i capi di famiglie numerose;
per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
i candidati già colpiti dalle leggi razziali, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;
III) il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:
a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35;
3) avere assolto gli obblighi di leva;
4) la statura non inferiore a metri 1,65;
5) la piena incondizionata idoneità fisica.
I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, prima dell'inizio delle prove scritte;
6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;
7) avere il godimento dei diritti politici;
8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età:
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento.
Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi - entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza delle nomine.
A tal fine, i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze, anche la

prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie autenticate da un notaio.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine fissata per la presentazione della domanda, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal Commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito nel bando, per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I - titolo I - capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporra di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Direttore generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1º marzo 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1960
Registro n. 7 Interno, foglio n. 108

PROGRAMMA

annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (allegato 1)

1. — *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2. — *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3. — *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4. — *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5. — *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6. — *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7. — *Elettrotecnica*: Principî generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

(1965)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.